CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Allegato "A" - Attestazione sussistenza di debiti fuori bilancio

PROT. INT. N° _____ del _____ **Scheda N° 1**

(da citare nella risposta)

IL DIRIGENTE SERVIZIO AVVOCATURA

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi Art. 194 D.Lgs. 267/00.

Per quanto specificato nel Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali, nonché dal vigente Regolamento di contabilità dell'Ente, e considerate le deliberazioni in materia della Corte dei Conti, si provvede con la presente a riconoscere

l'esistenza del sotto indicato debito fuori bilancio rientrante nella tipologia del citato art. 194 del D.Lgs. 267/00 di cui alla lettera:

- ☐ "A" - sentenze esecutive;

ACCERTAMENTO E RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

Creditore
Assicurazioni Generali S.p.A.

Oggetto della spesa
Somme liquidate dalla Corte di Appello di Firenze, Sezione Civile Seconda, a titolo di spese legali

Tipo ed estremi del documento comprovante la spesa (n. e data della fattura e altra documentazione probatoria)
Sentenza della Corte di Appello di Firenze, Sezione Civile Seconda n. 645/2014 del 03/04/2014 resa nel giudizio della causa civile di II grado iscritta al n. RG 337/2008 - Assicurazioni Generali S.p.A./Cecconi Massimo e Provincia di Firenze

Importo
€ 31.314,02 (comprensivi di spese generali, cap 4%, e Iva 22%)

Causa e fine pubblico conseguito
pagamento debito a seguito sentenza esecutiva

Accertamento e dimostrazione di utilità e arricchimento per l'Ente
esecuzione sentenza immediatamente esecutiva

Motivo per il quale non è stata adottata la deliberazione dell'impegno
spese liquidate in sentenza, non preventivabili e quantificabili nell'*an* e nel *quantum*

IL DIRIGENTE ATTESTA ALTRESI'

che la fornitura, opera o prestazione è stata regolarmente eseguita, e sotto la propria personale responsabilità:

1) Che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità e sono stati controllati, come da relazione del responsabile di causa allegata

2) che il presente debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e seguenti del codice civile e che lo stesso non trova copertura, né totale né parziale, fra i residui passivi risultanti dall'ultimo conto consuntivo approvato.

Ai fini dell'imputazione contabile della spesa si dichiara infine che:

- ☐ **sussiste TOTALMENTE per € 31.314,02 al Cap. n. 16020 recante per oggetto "Spese di lite ad Avvocati a seguito di sentenze sfavorevoli - Avvocatura", sul quale è stato assunto impegno di spesa n.1241/2017;**

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa.

Firenze, 28/02/2017

firma

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a TUEL – Relazione causa Corte di Appello di Firenze RG 337/2008 promossa da Assicurazioni Generali spa/Provincia di Firenze/Cecconi Massimo - sentenza n. 645/2014.

Con citazione in appello, notificata nel 2008, la compagnia assicurativa Assicurazioni Generali s.p.a. proponeva appello avverso la sentenza n. 4677/2007, con cui il Tribunale di Firenze aveva riconosciuto la parziale responsabilità della Provincia di Firenze - per omessa manutenzione della strada - nel sinistro avvenuto il 05.06.2000 ai danni del Sig. Cecconi Massimo, addebitando, poi, al medesimo, la concorrente responsabilità della causazione del sinistro per aver tenuto una inadeguata ed incongrua condotta di guida. Nella medesima sentenza, il giudice aveva accolto la domanda di manleva spiegata dalla Provincia di Firenze nei confronti dell'odierna appellante principale, Assicurazioni Generali s.p.a., condannando la compagnia assicurativa al pagamento delle spese processuali in favore della Provincia di Firenze nonché a tenerla indenne da quanto complessivamente condannata a pagare in favore di Cecconi Massimo.

Come unico motivo di appello, la compagnia Assicurazioni Generali S.p.a. censurava il mancato esame dell'eccezione avanzata in primo grado di prescrizione del diritto e dell'azione di manleva avanzata dalla Provincia di Firenze.

La Provincia di Firenze si costituiva per contestare l'appello principale e proporre, al contempo, appello incidentale nei confronti del Sig. Massimo Cecconi, per la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto la responsabilità concorrente dell'amministrazione provinciale nella causazione del sinistro, responsabilità che avrebbe dovuto essere ricondotta in via esclusiva al Sig. Cecconi. La Corte d'Appello decideva il gravame con sentenza n. 645/2014 con la quale, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava la prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa della Provincia di Firenze nei confronti di Assitalia spa (ora Assicurazioni Generali spa), per l'effetto respingendo la domanda di manleva, riducendo poi di € 9.671,05 l'importo liquidato in primo grado a titolo di capitale in favore del

sig. Cecconi a carico dell'Ente. Le spese di lite venivano compensate per il 50% tra Provincia e sig. Cecconi, ma l'Amministrazione, soccombente nei confronti della compagnia assicuratriceveniva condannata al pagamento in favore di Assicurazioni Generali spa delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in parte motiva in € 3.566,25 per il I grado ed in € 18.000,00 per il grado di appello, oltre CAP ed IVA ed oltre rimborsi per € 525,00.

Il legale della compagnia ha richiesto il pagamento del dovuto, correttamente quantificato in € 31.314,02 con nota pec del 30.12.2016, senza richiedere somme a titolo di interessi legali.

Si provvede dunque al riconoscimento del debito fuori bilancio per complessivi **€ 31.314,02** comprensivi di spese generali, CAP 4% ed IVA 22%, poiché nel caso di specie l'avente diritto alle spese è società che ha optato per il regime fiscale ex art. 36 bis DPR 633/1972, nel quale non è ammessa la detrazione dell'IVA dovuta sugli acquisti effettuati.

22 febbraio 2017

Avv. Stefania Gualtieri

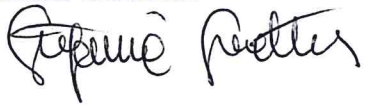

N. R.G. 337/2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

SEZIONE SECONDA CIVILE

La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.	Emanuele Riviello	Presidente
dott.ssa	Maria Giuseppa D'Amico	Consigliera
dott.	Ernesto Covini	Consigliere relatore

pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 337/2008, trattenuta in decisione all'udienza del 3.10.2013, tra:

ASSICURAZIONI GENERALI SPA, c.f. e p.iva 00079769328, in persona del legale rappresentante, con l'avv. Cristiano Calussi presso il cui studio in Firenze via Bixio 2 è domiciliata

Appellante principale

e

CECCONI Massimo, c.f. CCCMSM58T14D815Z, con gli avv. Rosa Di Virgilio e Lorenzo Curradi, domiciliato presso lo studio della prima in Firenze via Castelfidardo 14

PROVINCIA DI FIRENZE (C.F. 800 164 504 80) in persona del Presidente pro tempore, con gli avv. Francesca De Santis ed Elena Possenti dell'Avvocatura della Provincia di Firenze, ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio delle predette in Firenze, Via de' Ginori 10

Appellati ed appellanti incidentali

Conclusioni delle parti:

Per Assicurazioni Generali spa:

In parziale riforma dell'appellata sentenza 4677 del 15.11/4.12.2007 del Tribunale di Firenze, dichiarare che il diritto e l'azione esercitati dalla Provincia di Firenze nei confronti di Assitalia spa per il sinistro del 5.6.2000 si sono prescritti a far data dal 9.9.2001 e conseguentemente respingere la

Firmato Da: RIVIELLO EMANUELE Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2d99 - Firmato Da: COVINI ERNESTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ae5f0

domanda di garanzia. Con vittoria di spese di lite dei due gradi in favore della cessionaria ed odierna appellante Assicurazioni Generali spa.

Per Provincia di Firenze:

rigettare l'appello principale ed in accoglimento dell'appello incidentale proposto riformare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e del precedente. In ipotesi con compensazione di spese.

Per CECCONI Massimo:

Rigettare l'appello incidentale di Provincia di Firenze ed accogliere l'appello incidentale del comparente riformando la sentenza impugnata nella parte in cui riconosce un concorso di colpa al cinquanta per cento di Massimo Cecconi, con la conseguenza di sentir riconoscere la totale assenza di sua colpa nella determinazione del sinistro od in ipotesi di sentir riconoscere una percentuale di colpa inferiore nella misura di giustizia, con condanna della Provincia di Pistoia alla somma così determinata. Con vittoria di spese di lite.

Nei confronti dell'appello di Assitalia (rectius Generali) il comparente è remissivo a giustizia.

MOTIVAZIONE

Nell'anno 2002 CECCONI Massimo aveva promosso avanti il Tribunale di Firenze azione risarcitoria nei confronti della Provincia di Firenze per il sinistro da lui patito il 5.6.2000 ore 21.30 quando, transitando con il ciclomotore Piaggio Zip con contrassegno 16Y3V sulla strada Sovignana-Lamporecchio di proprietà della convenuta era caduto a terra per aver urtato con la ruota anteriore un tombino posizionato al centro della carreggiata e sporgente di cinque centimetri dal piano stradale.

La Provincia di Firenze aveva respinto l'addebito chiamando comunque in causa in garanzia ASSITALIA SPA, in virtù di polizza per responsabilità civile, nonché GGL SPA, società di servizi che aveva curato la pratica del sinistro per conto di ASSITALIA SPA. Quest'ultima aveva preliminarmente eccepito la prescrizione del diritto alla prestazione contrattuale. GGL SPA aveva sostenuto il proprio difetto di legittimazione passiva.

Omessa ogni attività istruttoria diversa dall'acquisizione documentale e dalla ctu medico legale sulla persona dell'attore, il giudice adito, con sentenza n. 4677/2007 del 15.11.2007, depositata il 4.12.2007, ritenuta la responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta e riconosciuto un concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro al 50%, aveva statuito come segue:

"Condanna la Provincia di Firenze al risarcimento del danno subito da Cecconi Massimo mediante il pagamento a quest'ultimo della somma di € 202.589,60 oltre interessi equitativamente determinati al 2,5% annuo su detta somma devalutata al giorno del sinistro fino alla prolazione della presente sentenza.

Condanna la Provincia di Firenze, in persona del Presidente pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore di Cecconi Massimo che si liquidano nell'intero in complessivi €12.000,00 di cui € 750,00 per spese, € 4.000,00 per diritti, € 6.000,00 per onorari ed € 1.250,00 per spese generali oltre IVA e CAP sull'imponibile come per legge.

Condanna la Assitalia "Le Assicurazioni d'Italia" s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore della Provincia di Firenze che si liquidano in complessivi € 3.545,00, di cui € 170,00 per spese, € 1.000,00 per diritti, € 2.000,00 per onorari ed € 375,00 per spese generali oltre IVA e CAP sull'imponibile come per legge.

Firmato Da: RIVIELLO EMANUELE Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2d99 - Firmato Da: COVINI ERNESTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ae5f0

Condanna la Assitalia "Le Assicurazioni d'Italia" s.p.a. a tenere indenne la Provincia di Firenze di quanto complessivamente condannata a pagare in favore di Cecconi Massimo.
Dichiara la carenza di legittimazione passiva da parte della GGL spa e la assolve dall'osservanza del presente giudizio con integrale compensazione di spese".
Ha proposto appello per prima ASSICURAZIONI GENERALI Spa, quale cessionaria del ramo d'azienda di INA ASSITALIA SPA per provvedimento ISVAP 19.12.2006, lamentando l'omessa considerazione da parte del primo giudice dell'eccezione di prescrizione tempestivamente svolta.
La Provincia di Firenze si è costituita resistendo all'appello principale e chiedendo in via di appello incidentale la riforma della sentenza impugnata nel senso di attribuire al CECCONI la responsabilità esclusiva o prevalente per il sinistro, nonché di ridurre l'entità della condanna con riferimento al pregiudizio patrimoniale.
CECCONI Massimo si è detto indifferente alla sorte dell'appello principale, ha chiesto il rigetto dell'appello incidentale della Provincia di Firenze, ha proposto appello incidentale per l'esclusione od almeno la riduzione percentuale della propria responsabilità concorrente.
In sede di subprocedimento di inibitoria la Corte ha sospeso l'esecutività della sentenza rispetto alla condanna alla manleva per l'evidenza del fumus boni iuris dell'appellante.
Nella presente sede di merito non si può che confermare la fondatezza dell'appello principale di ASSICURAZIONI GENERALI sulla prescrizione annuale del diritto nascente dal rapporto assicurativo per responsabilità civile.
Come anticipato, l'appellante lamenta l'omesso esame di questo punto decisivo della controversia perché il primo giudice si era limitato ad accogliere la richiesta di manleva della Provincia con le laconiche parole "la domanda deve essere accolta in virtù del rapporto assicurativo azionato".
Assicurazioni Generali spa ribadisce l'evidenza della prescrizione in quanto alla lettera raccomandata del 9 settembre 2000 di messa in mora della Provincia da parte del legale dell'infortunato CECCONI era seguita la denuncia del sinistro da parte della Provincia all'assicuratore solo in data 28 gennaio 2002, oltre l'anno di legge per la maturazione della prescrizione.
La difesa della Provincia verso tale appello si è concretizzata in primo luogo in un'eccezione in rito.
A detta dell'appellata il motivo d'impugnazione si sarebbe concentrato esclusivamente sull'omessa pronuncia, mentre vi sarebbe stata in realtà pronuncia implicita del primo giudice di rigetto dell'eccezione, laddove questi aveva accolto la domanda di manleva; quindi si tratterebbe di vizio semmai di difetto di motivazione e non di omessa pronuncia.
Assicurazioni Generali spa avrebbe dovuto quanto meno riproporre in via subordinata l'eccezione di prescrizione, ma non l'avrebbe fatto; quindi l'unico motivo svolto sarebbe infondato.
L'eccezione preliminare è manifestamente infondata, anzitutto perché, al di là dell'espressione utilizzata, la doglianza dell'appellante principale riguarda l'omessa considerazione dell'eccezione, e su questo essa ha perfettamente ragione, non risultando a leggere la sentenza impugnata che il primo giudice ne ricordasse l'esistenza.
In secondo luogo, l'eccezione di prescrizione è stata espressamente riproposta dall'appellante ed è stato concluso per il suo accoglimento.
Nel merito la Provincia si difende sostenendo, come già in primo grado, che la missiva del settembre 2000 non risulterebbe pervenuta prima del gennaio 2002, quantomeno ai "responsabili degli uffici competenti nel tempo, dapprima l'Ufficio Avvocatura e poi l'Ufficio Notariato". Solo a gennaio 2002

Firmato Da: RIVIELLO EMANUELE Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2d99 - Firmato Da: COVINI ERNESTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ae5f0

infatti il legale di CECCONI aveva inviato nuova diffida al risarcimento, allegando ad essa la precedente.
La Provincia invoca pertanto l'art. 5 di polizza che fa decorrere gli otto giorni per la denuncia del sinistro dalla data di ricezione della richiesta risarcitoria dagli uffici competenti dell'Ente. Mette in dubbio infine che la prima missiva del 2000 sia mai pervenuta all'epoca a qualsiasi ufficio di essa.
La Corte osserva in proposito che è in atti (fasc. Cecconi) la raccomandata del 2000 con gli originali delle ricevute di invio e ricezione. Quest'ultima risulta firmata da qualcuno per il destinatario. In presenza del dato documentale la Provincia non ha opposto altri elementi atti ad infirmare tale prova del raggiungimento della destinazione.
Che la missiva non sia poi pervenuta per disguido organizzativo interno all'Ente non può essere fatto ricadere su terzi per eludere la decorrenza del termine prescrizionale.
La clausola dell'art. 5 di polizza sull'obbligo per l'assicurato di comunicare il sinistro alla compagnia entro 8 giorni da quanto il responsabile dell'ufficio competente ne ha avuto conoscenza va interpretato secondo buona fede: la missiva del danneggiato era arrivata a destinazione, ma si era smarrita negli Uffici della Provincia.
E' contrario alla correttezza del rapporto contrattuale paralizzare la decorrenza del termine prescrizionale per circostanza imputabile sino a prova contraria a negligenza dell'assicurato.
Viene riproposta dalla Provincia anche l'eccezione sull'asserito riconoscimento tacito del diritto interruttivo della prescrizione che deriverebbe dall'aver l'assicuratore istruito completamente la pratica compresa la perizia medico legale, comportamento incompatibile con la volontà di eccepire la prescrizione.
La Corte osserva in contrario che in sentenza di primo grado (non impugnata sul punto) si afferma che GGL spa (incaricata dell'istruttoria) era solo una "società di servizi che si limitò a svolgere per conto di Assitalia una serie di compiuti in funzione, appunto di servizio". Dunque era incaricata solo di una funzione di raccolta dati ed era esterna all'organizzazione dell'assicuratore, il quale quindi manteneva intatta ogni prerogativa decisionale e non aveva tenuto alcun comportamento di riconoscimento del diritto dell'assicurato.
Il Collegio ritiene pertanto l'eccezione di prescrizione fondata e da accogliere, con conseguente rigetto della domanda di manleva in riforma dell'impugnata sentenza.
Si viene ora all'esame dell'appello incidentale della PROVINCIA di Firenze contro CECCONI e di quello del secondo contro la prima in punto di riparto di responsabilità.
Si lamenta da parte della Provincia in prima battuta l'erronea affermazione effettuata dal Tribunale dell'esistenza di uno scalino "non già per difettosa copertura di asfalto fino al livello del vertice del tombino, bensì per un cedimento della copertura medesima nei punti di contatto laterali con il metallo, tale da determinare, essa sì, la presenza di tale pericoloso dislivello" (sent. impugnata).
Non ci sarebbe in atti alcuna allegazione di cedimenti ed alcuna prova di essi, mentre vi sarebbe documentazione fotografica del perfetto livellamento dell'asfalto.
In ogni caso il comportamento del ciclomotorista avrebbe determinato da solo il sinistro, sia per quanto accertato in sentenza di I grado (velocità assolutamente eccessiva, mancata attivazione delle luci del proprio mezzo, guida al centro della carreggiata sulla linea di mezzeria dove era posto il tombino), sia per la circostanza del tasso alcolemico di 0,80 mg/dl rilevato ad un prelievo effettuato tre ore dopo il sinistro (all'epoca era il limite normativo discriminante della guida in stato di ebbrezza), quindi al momento del fatto era certamente superiore.

Firmato Da: RIVIELLO EMANUELE Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2d99 - Firmato Da: COVINI ERNESTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ae5f0

Si lamenta invece da parte di CECCONI che siano stati erroneamente stati considerati suoi comportamenti in realtà inesistenti od ininfluenti, a fronte invece della certezza della responsabilità dell'Ente proprietario della strada e preposto alla segnaletica ed alla manutenzione del tratto.
Questa Corte osserva sul tema in esame quanto segue.
E' vero che l'affermazione del Tribunale di Firenze sul cedimento dei bordi del tombino non ha alcun riscontro in atti e non è quindi comprensibile il motivo della stessa.
La circostanza è tuttavia ininfluente perché lo stato dei luoghi è chiaramente descritto nel verbale di rilievi urgenti dei CC. e raffigurato nello schizzo planimetrico nel senso della sporgenza del tombino di cm 5 rispetto al piano viario.
Sono circostanze obiettive e misurate, come tali estranee a valutazioni soggettive: l'affermazione della loro sussistenza fa perciò prova sino a querela di falso, provenendo da pubblici ufficiali: con conseguente impossibilità in difetto di porre in discussione tale accertamento.
Solo per annotare il comportamento processuale della Provincia merita allora evidenziare che la prova documentale fornita da questa dell'asfalto livellato perfettamente con il tombino -ma formante con esso comunque un dosso, evidenziato da apposito (nuovo) cartello stradale - sarebbe costituita dai doc. 4 a, b, c del fascicolo della medesima parte: documenti tuttavia formatisi solo dopo quasi tre anni dal fatto, nel febbraio del 2003, come da annotazioni sui medesimi!
Ciò posto, il riesame delle circostanze obiettive dei luoghi e delle persone documentate in atti induce questa Corte a confermare il riparto di responsabilità nella percentuale operata dal primo giudice, anche se per motivi parzialmente diversi.
Non pare infatti ravvisabile una velocità eccessiva in sé del ciclomotore, munito di contrassegno a 5 caratteri e non di targa e quindi dal motore a 50 cm cubi e dalla velocità massima possibile pertanto, in difetto di alterazione (non osservata dai CC), intorno a km/h 50.
Il limite di velocità del tratto all'epoca era 70 km/h (in seguito ridotta a 50km/h con segnalazione di dosso: foto della Provincia di cui sopra), la strada era rettilinea ed ampia, non vi erano intersezioni o caseggiati ai lati.
La mera circostanza della lunghezza dello scivolamento del ciclomotore dopo l'ostacolo (unica tenuta presente dal Tribunale in sentenza: i CC rilevavano la distanza di 49 metri tra tombino e ciclomotore in stato di quiete) non è di per sé idonea a far pensare ad una velocità sconsiderata.
Il carattere non prudenziale della velocità si può affermare se collegato con altra condotta ascritta a CECCONI, su cui oltre si dirà.
Quanto al procedere a centro strada, tale condotta è vietata se non motivata dal superamento di altro veicolo, ma nella specie anche se non fosse giustificate non pare costituire un comportamento causativo, ma di sola occasione del fatto (perché il tombino era a centro strada, piuttosto che in altro punto; non era necessitata apparentemente quella collocazione, anzi è anomala rispetto all'id quod plerumque accidit).
Piuttosto, ed al contrario, lasciare un tombino sporgente a centro strada piuttosto che lateralmente implica maggior responsabilità per incuria alla Provincia perché in quello spazio si affrontano le manovre di sorpasso e la velocità è di regola più elevata.
Si aggiunga, come sottolineato dalla difesa Cecconi, che il ciclomotore era stato rinvenuto dalle prime persone giunte sul luogo di sinistro con un indicatore di direzione lampeggiante. Esse, sentite a sommarie informazioni dai CC., non specificano quale; poiché però nel verbale di rilievi dei militi dell'Arma si dà atto della rottura dell'indicatore destro, se ne deve desumere che quello lampeggiante

Firmato Da: RIVIELLO EMANUELE Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2d99 - Firmato Da: COVINI ERNESTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ae5f0

era il sinistro: il che accrediterebbe l'ipotesi che la percorrenza al centro della strada fosse giustificata da una manovra di sorpasso di altro veicolo.
Assume grande rilevanza invece in senso deterministico l'avere il CECCONI proceduto a fari spenti in ora serale (sole tramontato da oltre mezz'ora).
Le persone informate hanno riferito di aver notato il ciclomotore con un indicatore di direzione lampeggiante, i CC. non hanno rilevato la rottura del faro, ma solo quella di uno dei due indicatori. Dunque il faro era funzionante ma spento nell'occasione.
La visione della presenza del tombino e della sua sporgenza dal manto stradale erano senz'altro rese assai difficoltose dalla scarsa luce serale e dal colore quasi uniforme di ostacolo ed asfalto. La limitata larghezza del manufatto, se la presenza di questo fosse stata percepita dal conducente anche con scarso anticipo, gli avrebbe verosimilmente consentito una manovra di evitamento. La lunghezza dello scivolamento del veicolo depone poi per una velocità coincidente con il limite fisico del mezzo (50km/h circa), non prudenziale nelle condizioni di luminosità scarsa date causa dall'omessa accensione dei fari.
Il ciclomotorista viaggiava inoltre in lieve stato di ebbrezza, poiché è scientificamente noto che con il decorrere del tempo l'alcool assunto tende all'assorbimento, con conseguente riduzione progressiva del tasso alcolemico. Nella specie tra il momento del sinistro e quello del prelievo ematico all'ospedale erano intercorse tre ore, come da documentazione in atti, e il tasso rilevato era ancora fermo al limite di 80 mg/dl, valicato il quale scattava secondo la normativa all'epoca vigente il divieto di guida. Si deve desumere allora che questo fosse stato superato al momento del sinistro.
Lo stato di alterazione non era comunque grave e l'urto con la ruota anteriore del ciclomotore contro il dislivello verosimilmente era tale da non consentire anche a persona pienamente compos sui di mantenere il controllo del mezzo e non rovinare così a terra.
Il nesso causale in concreto tra evento e condotta in violazione di norme generiche o specifiche non sembra quindi raggiunto sotto il profilo ora in esame. L'onere della prova al riguardo spettava al custode ex art. 2051 c.c. e non al conducente infortunato.
Tanto premesso, la P.A. non ha fatto quanto possibile per eliminare od almeno segnalare una situazione di grave pericolo per la circolazione soprattutto dei veicoli a due ruote, dalle caratteristiche di minore stabilità in equilibrio. Questa situazione era propria di una strada principale e quindi verificabile agevolmente, e non risulta essersi realizzata all'improvviso ed in tempi che non consentissero alla P.A. di intervenire.
L'utente non ha posto in essere una condotta talmente anomala da interrompere il nesso causale tra cosa pericolosa ed evento, ma ha comunque rilevantemente contribuito alla verificazione di quest'ultimo sotto il profilo di aver proceduto al massimo della velocità fisicamente consentitagli dal suo veicolo a due ruote -dalla scarsa stabilità in equilibrio in caso di ostacoli al percorso (buche, dislivelli, pietrisco, ecc.)-, senza adottare la precauzione di accensione del faro imposta dal C.D.S. mezz'ora dopo il tramonto e comunque senza farlo in condizioni di scarsa luminosità serale.
Questa Corte conferma allora come congruo il concorso colposo al 50% di CECCONI nella causazione del sinistro, sia pur per motivazione parzialmente diversa da quella adottata dal primo giudice, con rigetto degli appelli incidentali di Provincia e Cecconi al riguardo.
Si viene ora all'esame dell'appello incidentale della PROVINCIA di FIRENZE sul quantum.
Si contesta come eccessivo l'entità del risarcimento concesso con riferimento al danno patrimoniale da perdita temporanea di reddito (stimato dal Tribunale in euro 40.000, poi abbattuti del 50% per il

Firmato Da: RIVIELLO EMANUELE Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2d99 - Firmato Da: COVINI ERNESTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ae5f0

concorso di colpa) ed al danno per perdita o diminuzione di capacità lavorativa specifica (stimato in € 200.000, poi abbattuti del 50%).

Si assume incomprensibile il criterio utilizzato dal giudice, a motivo dell'uso di una formula di stile. Ove poi questi avesse inteso commisurare la lesione alla capacità lavorativa specifica al danno biologico complessivo avrebbe errato perché la compromissione avrebbe dovuto essere legata esclusivamente agli esiti di natura neuropsichica delle lesioni riportate, considerata la natura d'impegno intellettuale dell'attività lavorativa svolta da CECCONI (agente di commercio).

La Corte deve prendere atto in effetti che in punto di quantum il Tribunale di Firenze ha adottato all'evidenza un modulo preconfezionato e privo di ogni riferimento concretizzante (es. si parla di "veicolo", di "attività lavorativa" non specificata; nel punto che ci riguarda si lasciano tre puntini di sospensione laddove verosimilmente dovevano essere riferite le generalità dell'attore), assolutamente lacunoso nel punto di interesse (manca il riferimento all'accertamento del danno alla capacità lavorativa specifica, tuttavia poi liquidato in tabella riassuntiva), infine talora recante frasi non attinenti e per errore non cancellate (è il caso del danno al "veicolo", che si afferma dovuto unitamente a spese di trasporto, rottamazione e reimmatricolazione, ma ovviamente non viene poi liquidato in tabella riassuntiva per l'ovvio motivo che mai è stato richiesto dall'attore!).

Per quanto qui interessa la motivazione della sentenza impugnata è stata la seguente:

"Deve essere riconosciuto all'attore, a titolo di danno patrimoniale emergente dall'interruzione dell'attività lavorativa, quanto richiesto, poiché calcolato sul reddito prodotto da ..." (sic) "all'epoca del fatto, per il quale può indubbiamente presumersi una perdita di reddito proporzionata ai giorni di assenza dal lavoro e calcolata con riferimento al reddito annuo".

Come si vede nulla si comprende dei criteri e dei valori numerici utilizzati per arrivare alla liquidazione di euro 40.000 a titolo di perdita di reddito da inabilità temporanea.

Deve allora provvedere in supplenza la Corte ad effettuare un autonomo calcolo.

Si tratta di agente di commercio, il cui reddito annuo imponibile era 49.579 euro prima del sinistro (dichiarazioni dei redditi prodotte). Come appurato dalla ctu medico legale CECCONI ha patito due mesi di inabilità temporanea totale, due mesi al 75% e due mesi al 50%, quindi sei mesi in tutto di inabilità parziale o totale.

Sfugge allora come possa essere stato liquidato dal primo giudice l'equivalente di circa 10 mesi di retribuzione.

Considerata l'importanza dell'influenza delle menomazioni per l'attività lavorativa svolta questa Corte reputa congruo considerare una perdita totale di reddito nei primi quattro mesi di inabilità (al 100% e 75%) e una perdita corrispondente alla percentuale di inabilità accertata del 50% per gli ultimi due mesi.

Ne consegue, considerando € 4.131,58 quale media mensile di reddito, la somma finale di € 20.657,90, da dividere al 50% per il concorso di colpa ottenendo € 10.328,95, a fronte degli € 20.000 riconosciuti dal primo giudice.

La sentenza impugnata va pertanto riformata nel senso della riduzione di **€ 9.671,05** dell'importo in linea capitale della condanna a carico della Provincia di Firenze.

Venendo al danno patrimoniale sulla capacità lavorativa specifica, come già anticipato il Tribunale non ha speso una riga di motivazione sui criteri seguiti per determinarlo, limitandosi ad inserire l'importo di euro 200.000 nella casella corrispondente nella tabella, poi ridotta della metà per il concorso di colpa.

Firmato Da: RIVIELLO EMANUELE Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2d99 - Firmato Da: COVINI ERNESTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ae5f0

Questa Corte anche qui deve allora provvedere in via autonoma, non conoscendo il percorso argomentativo rimasto interno alla mente del primo giudice.
La mera entità del danno alla salute riportato non può trovare corrispondenza automatica in una parallela proporzionale incidenza sul reddito del leso, occorre procedere caso per caso.
Nella specie, poiché l'occupazione lavorativa di CECCONI era essenzialmente di concetto, occorre prendere anzitutto in considerazione gli esiti neuropsichici, che sono consistiti in: atassia della marcia, incoordinazione cerebello-frontale, deficit cognitivo di natura frontale, turbe dell'oculomotricità, paresi abducente dx (pag. 8 ctu), valutati dal ctu al 18-20%.
Si aggiunge la compromissione dell'aspetto estetico (occhio destro ha movimenti anomali). Residuano inoltre persistenti algie al tronco ed alla spalla.
Si tratta di affezioni limitative in maniera rilevante delle capacità richieste per un'attività a contatto con un numero indeterminato di persone che necessita di dinamismo, prontezza di riflessi, capacità mnemoniche, continui spostamenti sul territorio.
Una riduzione percentuale del reddito derivante dalla menomazione subita dev'essere perciò stimata in misura certamente non inferiore al 25%.
Tanto basta per respingere l'appello della Provincia di Firenze sul punto (non vi è appello per la reformatio in melius di CECCONI).
Infatti, utilizzando la tabella del r.d. 1403/1922, senza considerare lo scarto tra vita fisica e lavorativa in considerazione dell'incremento rilevante delle aspettative di vita da quell'epoca ad oggi, si ha:
età 41,6 anni: coeff. 15,994, percentuale riduzione capacità specifica 25%, reddito annuo 50.000 circa
Formula: $\frac{50.000 \times 25 \times 41,6}{100} = 199.925$
L'importo corrisponde a quanto apoditticamente liquidato dal primo giudice (prima della riduzione per concorso di colpa).
La statuizione va pertanto confermata.
Esaudito l'esame dei motivi d'impugnazione hic et inde, si viene alle determinazioni sulle spese di lite.
ASSICURAZIONI GENERALI spa ha ottenuto la riforma della sentenza di I grado richiesto e ha quindi diritto al rimborso delle spese di lite del primo e secondo grado dalla PROVINCIA di Firenze.
Rispetto alla posizione di CECCONI, indifferente, le spese di lite vanno compensate.
La Provincia Firenze ottiene una riforma estremamente parzialmente della pronuncia impugnata verso CECCONI: la riduzione dell'importo della condanna di circa 10.000 euro in linea capitale in meno rispetto agli oltre € 200.000 accordati a controparte in primo grado.
Il Tribunale aveva pronunciato compensazione delle spese al 50% in questo rapporto, corrispondente alla percentuale di responsabilità accertata.
La Corte, visto l'esito finale del procedimento nei due gradi rimasto pressoché invariato, con rigetto dell'appello incidentale di CECCONI così mantenendosi invariata la percentuale paritaria di responsabilità, stabilisce la compensazione delle spese di lite al 50% per entrambi due gradi, con il restante 50% a carico della Provincia.
Avuto riguardo alle tariffe professionali vigenti all'epoca (dm 2004),avuto riguardo al valore della causa superiore ad euro 200.000 ed all'attività istruttoria svolta, si liquidano per il primo grado in favore di ASSICURAZIONI GENERALI SPA ed a carico di PROVINCIA DI FIRENZE € 970,00 per diritti, € 2.200 per onorari, oltre al 12,5% per spese generali, oltre oneri di legge;
Nei rapporti Provincia- Cecconi resta fermo quanto liquidato dal Tribunale per il primo grado.

Firmato Da: RIVIELLO EMANUELE Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2d99 - Firmato Da: COVINI ERNESTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ae5f0

Per il giudizio di appello occorre avere riguardo al DM 55/2014 in vigore per le liquidazioni operate a far data dal 3.4.2014.
Considerati il valore della lite già detto, la presenza di subprocedimento di inibitoria, l'assenza di istruttoria, si liquidano per il presente grado in favore di ASSICURAZIONI GENERALI ed a carico di PROVINCIA DI FIRENZE complessivi euro 18.000 per competenze di difesa oltre al 15% per spese generali, euro 525 per esborsi (iscrizione a ruolo, notifiche), oltre oneri di legge.
Considerati il valore della lite già detto, l'assenza di istruttoria, la pluralità di questioni affrontate nel rapporto tra CECCONI e Provincia, si liquidano per il presente grado in favore del primo ed a carico della seconda, al netto della compensazione al 50%, complessivi euro 10.000 per competenze di difesa oltre oneri di legge.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, rigettate ogni contraria domanda, eccezione, istanza, deduzione:
In parziale riforma della sentenza impugnata n. 4677 del 15.11/4.12.2007 del Tribunale di Firenze:
Dichiara la prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa della Provincia di Firenze nei confronti di Assitalia spa, ed ora di Assicurazioni Generali spa, per il sinistro del 5.6.2000 per cui è causa. Per l'effetto respinge la domanda di garanzia;
Riduce di € 9.671,05 l'importo in linea capitale della condanna pronunciata in primo grado a carico della Provincia di Firenze ed in favore di CECCONI Maurizio per la causale in atti;
Respinge nel resto le impugnazioni proposte hic et inde;
Condanna la Provincia di Firenze al pagamento ad ASSICURAZIONI GENERALI SPA delle spese di lite dei due gradi come liquidate in parte motiva;
Conferma la compensazione delle spese di lite al 50% tra Provincia di Firenze e Cecconi Maurizio e la condanna della prima al residuo, pronunciata in primo grado;
Dispone nel presente grado la compensazione nella medesima percentuale delle spese di lite tra Provincia di Firenze e Cecconi Maurizio, con condanna della prima al residuo nella misura di cui in parte motiva.
Così deciso in Firenze, camera di consiglio del 3.4.2014

Il Presidente
dott. Emanuele Riviello

Il Consigliere estensore
dott. Ernesto Covini

Firmato Da: RIVIELLO EMANUELE Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2d99 - Firmato Da: COVINI ERNESTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ae5f0